(N. 210)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953 (V. Stampato N. **180**)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1953

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *Art.* 1. — Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti, nonchè agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella *A*.

« Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

Art. 2.

L'articolo 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, è dovuta l'indennità mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella *B*.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

Art. 3

Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di pilotaggio presso le scuole di pilotaggio o di specialità sono dovuti, in sostituzione dell'indennità supplementare e dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, i seguenti compensi mensili, cumulabili con le indennità di aeronavigazione e pilotaggio:

1°) istruttori di acrobazia:

colonnelli	L.	10.000
gradi inferiori a colonnello . . .	»	9.500

2°) istruttori di volo senza visibilità:

colonnelli	L.	10.000
gradi inferiori a colonnello . . .	»	9.500

3°) istruttori di pilotaggio:

colonnelli	L.	6.700
gradi inferiori a colonnello	»	6.400

I compensi spettano unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Qualora lo stesso ufficiale o sottufficiale assolva più di uno degli incarichi suindicati, viene corrisposto soltanto il compenso maggiore.

Art. 4.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico

militare, l'indennità mensile di pilotaggio di lire 9.500.

« La stessa indennità compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attività di volo.

« Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, è dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9.500 se di grado inferiore a colonnello ».

Art. 5.

L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

Ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri e categoria geofisici:

colonnelli o generali . . . . . L. 15.600
gradi inferiori a colonnello . . . » 14.900

Ufficiali medici:

colonnelli o generali . . . . . L. 13.400
gradi inferiori a colonnello . . . » 12.700

Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato articolo 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonchè agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, è dovuta l'indennità mensile di volo di lire 7.800 se colonnelli o generali e di lire 7.400 se di gradi inferiori a colonnello.

Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennità mensile di lire 10.600 ».

Art. 7.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa tabella *C* è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima ».

Art. 8.

La tabella di cui al primo comma dell'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogata e sostituita dalla seguente:

Durata del volo	Indennità per ogni volo fino al grado VII	Indennità per ogni volo grado VI e superiori
—	—	—
Per voli di durata inferiore ad 1 ora	L. 530	560
Per voli di durata da 1 a 2 ore	» 1.060	1.120
Per voli di durata da 2 a 3 ore	» 1.520	1.680
Per voli di durata da 3 a 4 ore	» 2.120	2.240
Per voli di 4 ore o di durata superiore	» 3.180	3.360

Il terzo comma dell'articolo 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6.000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4.000 per l'altro personale ».

Art. 9.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al Regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, però, si tratti di personale che svolga attività aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il più favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla metà.

Art. 10.

Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

Capitolo n. 196	L.	400.000.000
Capitolo n. 198	»	400.000.000
Capitolo n. 245	»	232.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TABELLA *A*.

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLI NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	L.	31.900
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano	»	37.200
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello	»	44.700
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	»	53.200
Colonnello	»	55.800
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	»	61.700
Generale o colonnello con oltre 25 anni di servizio aeronavigante effettivo	»	64.700

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	L.	31.900
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale	»	33.500
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	»	37.200
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale	»	39.000

TABELLA *B*

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio	L.	26.600
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio	»	31.900
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	»	37.200
Con oltre 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	»	42.500

TABELLA *C*.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI SPECIALIZZATI DELL'ARMA AERONAUTICA

1. — Facenti parte degli equipaggi fissi di volo	L.	10.600
2. — Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:		
aiutante di battaglia o maresciallo di 1ª classe	»	6.900
maresciallo di 2ª o 3ª classe	»	6.400
sergente maggiore o sergente	»	5.300
primo aviere	»	4.350
aviere scelto	»	3.700

NOTA. — Il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo è tratto, mediante concorso interno annuale, dagli specializzati in servizio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI